

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 19

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(VERONESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(BORDON)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NESI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BERSANI)

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione

Presentato alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 4 maggio 2001 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento d'urgenza proposto dispone la proroga della validità della legge n. 245 del 2000, venuta a scadere il 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 2001.

Detta proroga si rende estremamente indispensabile, in considerazione che alcuni tratti di costa del Tirreno e del-

l'Adriatico e numerosi laghi sono a tutt'oggi interessati dal fenomeno dell'eutrofizzazione.

Al riguardo, è opportuno ricordare che la legge 12 giugno 1993, n. 185, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, ha attribuito alle regioni la facoltà di adottare, per non

oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro ossigeno disciolto di quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, a condizione che il superamento dei valori limite fissati per il predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno dell'eutrofizzazione e subordinatamente dall'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

A causa del persistere del fenomeno eutrofico è stato necessario mantenere operante la validità della disciplina prevista dalla legge n. 185 del 1993 con successivi provvedimenti legislativi e da ultimo con la legge n. 245 del 18 agosto 2000.

Considerato che dal 1° aprile avrà inizio il periodo di campionamento relativo alla

stagione balneare 2001, per evitare che lunghi tratti costieri siano dichiarati non balneabili con ovvie conseguenze negative sull'economia turistica, si ritiene urgente ed indispensabile che il termine della validità della legge n. 245 del 2000, venuto a scadere il 31 dicembre 2000, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

Il provvedimento è costituito da due articoli.

La disposizione dell'articolo 1 proroga il termine di scadenza del regime di deroga ai valori limite del parametro ossigeno disciolto stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, consentendo, come già riferito, alle regioni di avvalersi fino al 31 dicembre 2001 della facoltà di derogare, sempre con le necessarie cautele igienico-sanitarie, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto.

La disposizione dell'articolo 2 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il decreto-legge in esame non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente.

Il provvedimento non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento interno né con l'ordinamento comunitario.

Si ravvisa, peraltro, la necessità di una sua approvazione in via di urgenza, attesa la sua peculiarità.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il decreto-legge in questione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di una disposizione normativa di mera proroga di termini.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.

Proroga di termini in materia di acque di balneazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Visto il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito dalla legge 9 luglio 1999, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 1999 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 245, che ha prorogato al 31 dicembre 2000 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decreto-legge n. 109 del 1993, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Acque di balneazione).

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2001.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

VERONESI, *Ministro della sanità.*

BORDON, *Ministro dell'ambiente.*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici.*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0000190